

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6305 del 13/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla VERTIV s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione di apparati statici di continuità ubicato in Via Fornace n. 30, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6583 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla VERTIV s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione di apparati statici di continuità ubicato in Via Fornace n. 30, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla VERTIV s.r.l. (C.F e P.IVA 00230510281) per l'impianto destinato ad attività di progettazione e produzione di apparati statici di continuità sito a Castel Guelfo, in via Fornace n. 30, c.a.p. 40023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo ⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la VERTIV s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La VERTIV s.r.l., C.F e P.IVA 00230510281, con sede legale in via L. Da Vinci n. 16-18, c.a.p. 35028, Piove di Sacco (PD), per l'impianto ubicato a Castel Guelfo, in via Fornace n. 30, c.a.p. 40023, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di VERTIV s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 3/4/2024 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/63614 del 5/4/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 15529/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/86363 del 10/5/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al SUAP competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Castel Guelfo con propria nota Prot. 3409 del 4/5/2024, agli atti di Arpae PG/2024/88779 del 15/5/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico comunale.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/113467 del 19/6/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del legale rappresentante della VERTIV s.r.l. datata 12/11/2024 che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del

Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 506,60 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00, ridotto del 15% per le motivazioni sopra esposte.

Bologna, data di redazione 12/11/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto VERTIV SRL

comune di CASTEL GUELFO – via Fornace n° 30

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione di apparati statici di continuità (UPS) e commutatori statici (STS) svolta dalla società VERTIV SRL nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo via Fornace n° 30 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società VERTIV SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE 1

**PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO GE01 – MOTORE ENDOTERMICO – 2,989 MW
GASOLIO**

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato I parte III punto 3 del DLgs 152/06 Parte Quinta.

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Poiché il gruppo elettrogeno hanno un funzionamento dichiarato inferiore a 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, il gestore di impianto può,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

alternativamente all'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, inviare la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

EMISSIONE 2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO GE02 DI EMERGENZA – 0,217 MW GASOLIO

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato I parte III punto 3 del DLgs 152/06 Parte Quinta.

Materiale particolare.....	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Poiché il gruppo elettrogeno hanno un funzionamento dichiarato inferiore a 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, il gestore di impianto può, alternativamente all'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, inviare la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

EMISSIONE C1 – C2 – C3 – C3 – C4 – C5

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore

dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a

disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 3/4/2024.

Pratica Sinadoc 15529/2024. Documento redatto in data 12/11/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della VERTIV s.r.l. ubicato in Via Fornace n. 30, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società VERTIV s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune previa limitazione nel funzionamento di alcune apparecchiature, così come riportato dal TCA nella Relazione previsionale impatto acustico.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Imola PG/2024/86363 del 10/5/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Castel Guelfo espresso con nota Prot. 3409 del 4/5/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Imola PG/2024/86363 del 10/5/2024, con parere nulla osta acustico Prot. 3409 del 4/5/2024, agli atti di Arpa PG/2024/88779 del 15/5/2024. Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 3/4/2024.

Elaborato “Documentazione previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 29/2/2024 dal sig. Stefano Scarparo, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla VERTIV s.r.l. all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/63614 del 5/4/2024).

Pratica Sinadoc 15529/2024. Documento redatto in data 12/11/2024



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo ad AUA presentata 03/04/2024 con prot. 2315 - Rif. Pratica SINADOC n. 15529/24

Richiedente: Ditta VERTIV SRL .

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo al rilascio di AUA presentata in data 03/04/2024 con prot. 2315

Matrici ambientali:

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 – D.Lgs. 152/2006
- Nulla osta relativo all'impatto acustico

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 86363/2024 del 10/05/2024 acquisito agli atti dell'Ente in data 13/05/2024 con prot. 3344 che si allega;



- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sinadoc 15529/24

Spett.

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione

Servizio SUE - SUAP - Ambiente

Pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AACM di Bologna

Unità Aua e Acque Reflue

c.a. Pier Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: VERTIV S.r.l. - Via Fornace n. 30 – Castel Guelfo di Bologna (Bo).

**Parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del
procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

A seguito della richiesta di AUA da parte della ditta Vertiv srl il cui insediamento produttivo è sito in Comune di Castel Guelfo in Via Fornace 30 e che opera nell'ambito dello sviluppo e produzione di gruppi di continuità (UPS) e commutatori statici (STS), si è presa visione della documentazione previsionale di impatto acustico redatta in data 29/02/2024 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale (ENTECA) con n. 945.

Lo studio riporta le sorgenti sonore in esame poste esternamente allo stabilimento lungo le pareti sud ed est, e nello specifico sul lato est sono presenti n. 2 gruppi di continuità (generatori) individuati come GE01 da 1250 kVA e GE02 da 100 kVA (di nuova installazione) previsto come emergenza in caso di black-out con funzionamento saltuario stimato in meno di 200 h/anno. Altre sorgenti presenti sul lato est sono indicate solo con le sigle TB (funzionanti anche di notte) e QE, ma non vengono caratterizzate come tipologia di impianti.

Le sorgenti sonore poste sul lato sud sono costituite da impianti WTA, impianti di raffreddamento formati da n. 8 unità. In relazione viene dichiarato che questi impianti possono funzionare anche in periodo notturno (almeno 2 ore). Sempre sul lato sud le altre sorgenti sonore sono costituite da impianti indicati come Carichi RD con numero di unità pari a 8; anch'essi sono funzionanti in periodo notturno per almeno 2 ore.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

A	
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 DL 82/2005"	
Protocollo N. 0003344/2024 del 13/05/2024	
Class. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»	
Firmatario: Pamela Morra	
Documento Principale	

Al fine di caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore sono state eseguite misure fonometriche in data 14/2/24; sono stati accesi gli impianti corrispondenti alla posizione dei fonometri, dapprima sul lato sud e successivamente sul lato est. Il Tecnico dichiara che tale modalità ha permesso di rilevare la massima emissione acustica prodotte dalle sorgenti, ma nelle condizioni di normale attività, la potenza richiesta per il funzionamento dei carichi resistivi è tale da rendere impossibile il funzionamento contemporaneo di tutti gli impianti, in quanto eccedente l'energia elettrica disponibile. Le misure fonometriche, come da foto a pagina 12 della relazione, sembra siano state effettuate a confine con la proprietà aziendale, anche se non viene esplicitamente precisato nella documentazione stessa.

Le misure fonometriche sono state utilizzate per la taratura del modello di simulazione che viene utilizzato per calcolare il livello atteso in tutta l'area circostante lo stabilimento ipotizzando i vari scenari diurni e notturni per le sorgenti in funzione anche in quel periodo. In particolare, nel caso nel presente studio è stato utilizzato il software "IMMI" vers. 5.3, che permette la modellizzazione acustica secondo le norme ISO 9613.

Altra sorgente di rumore, così come indicato nello studio, è quella associata al traffico indotto dall'attività; il Tecnico estensore ritiene che tale sorgente può essere considerata come aspetto marginale e pertanto trascurabile, difatti non ha previsto misurazioni fonometriche in tal senso da poter utilizzare nella taratura del software previsionale.

I ricettori sensibili identificati sono costituiti da civili abitazioni, di queste un paio sono dichiarate ruderi disabitati (posti a est). Viene quindi considerato il ricettore presente a sud dell'azienda identificato come R1. Sono riportati i risultati di rilievi eseguiti sia al confine aziendale che in facciata al ricettore, riportando misure del rumore ambientale (impianti in funzione) e rumore residuo (impianti non in funzione).

La Classificazione Acustica adottata dal Comune di Castel Guelfo individua la ditta in oggetto, ed i ricettori abitativi posti all'interno del comparto produttivo, in area di Classe V.

L'attività della ditta si svolge sia in orario diurno che notturno, per alcune ore, come già sopra evidenziato.

Le simulazioni eseguite servono a contestualizzare presso i ricettori indagati, il rispetto sia del valore limite assoluto di immissione sonora che del valore limite differenziale di immissione sonora per entrambi i periodi temporali (diurno e notturno) di riferimento. Nelle conclusioni dello studio acustico viene dichiarato che per i limiti di immissione per la classe di appartenenza, considerando entrambi i periodi diurni e notturni, la ditta deve utilizzare gli impianti posti lungo la parete est per periodi limitati, con particolare attenzione in orario notturno. In merito al rispetto dei limiti del criterio differenziale di immissione presso il ricettore R1 viene soddisfatto il limite per il periodo diurno, ma non quello notturno. Anche in questo caso il tecnico estensore dichiara la necessità da parte della ditta di limitare il funzionamento di alcune apparecchiature.

Preso atto di quanto sopra, considerato che le sorgenti indagate esternamente allo stabilimento produttivo, non rispettano i limiti di immissione nell'ambiente circostante nonché i limiti differenziali presso il ricettore R1, soprattutto nel periodo di riferimento notturno, considerando anche che lo studio acustico presentato non ha specificatamente considerato se anche le lavorazioni/attività ed i macchinari interni allo stabilimento rispettano o meno i limiti di legge per

le immissioni rumorose e differenziali nell'ambiente esterno, considerato che non è stata presa in considerazione l'eventuale presenza di uffici aziendali, posti a confine con la ditta Vertiv srl, come possibili ricettori sensibili al rumore aziendale, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 45 giorni della messa a regime dell'ultimo nuovo generatore elettrico, dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività, compresa anche dell'eventuale rumorosità prodotta dalle lavorazioni e macchinari interni alla ditta, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge.
2. Il collaudo acustico dovrà indicare come verranno fatti funzionare gli impianti causa del superamento dei limiti di legge, rispetto ai periodi di riferimento diurno e notturno, come indicato nelle conclusioni dello studio previsionale di impatto acustico presentato, e soprattutto quali saranno i presidi che la ditta intende adottare affinché non siano possibili modifiche di tipo manuale al loro funzionamento tali da aumentare le immissioni sonore e di conseguenza portare al mancato rispetto dei limiti di rumore.
3. Dovrà essere indicata anche l'eventuale presenza nell'intorno del perimetro aziendale di uffici-aziende in cui la presenza di persone sia stabile; presso tali punti, da considerarsi ricettori sensibili, il collaudo acustico dovrà evidenziare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione diurni ed eventualmente notturni.
4. Siano predisposti gli interventi di mitigazione per le sorgenti esterne (limitazione nel funzionamento di alcune apparecchiature), così come riportati dal TCA nella Relazione previsionale impatto acustico.
5. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.
6. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
7. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.
8. I risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto di Imola attraverso relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 e relative schede dei rilievi fonometrici.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Barbara Sotto Corona.

Distinti saluti.

*Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
Ing. Pamela Morra
(Documento firmato digitalmente)*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 86363/2024 del
10/05/2024 alle ore 12:40

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Cordiali saluti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.